GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — **ROMA** — MERCOLEDI' 13 MARZO — **NUM. 60**

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via dello Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4319** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data dell'11 marzo 1878, n. 1162, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Pessina n. 18;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Pessina numero 18 è convocato pel giorno 31 marzo corrente affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 7 del mese di aprile successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1878.

UMBERTO.

DEPRETIS.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto del 12 febbraio 1871, n. 65 (Serie 2a);

Visto il decreto 25 gennaio 1877, col quale fu soppressa l'Agenzia delle imposte dirette di Treja e aggregatone il distretto all'Agenzia di Macerata;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È riattivata nel comune di Treja la sede dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto colla stessa circoscrizione che aveva all'epoca della soppressione.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che avrà effetto il 1° aprile 1878.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1878.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Il Numero **MDCCCXXI** *(Serie 2a, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la Cassa di risparmio e di anticipazioni in Melfi, approvato con Reale decreto del 29 luglio 1865;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione di detta Cassa del 1° febbraio 1878;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al secondo alinea dell'articolo 23 è sostituito il seguente:

« L'ammontare delle anticipazioni in conto corrente e degli sconti accordati dalla Cassa non potrà in niun caso eccedere le lire duemila, non ostante qualsiasi fideiussione od avallo. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1878.

UMBERTO.

A. BARGONI.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la costruzione, manutenzione, e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Torino, stato approvato con Reale decreto del 28 gennaio 1876;

Vista la deliberazione 6 novembre scorso anno del Consiglio provinciale di Torino, colla quale furono adottate diverse modificazioni al suddetto regolamento, nell'intento specialmente di meglio assicurare il servizio di sorveglianza, e di conservazione delle strade comunali;

Visto il nuovo regolamento, modificato nel senso della sopracitata deliberazione;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sentito l'avviso del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato, in sostituzione di quel o precedente, il nuovo regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Torino; quale regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, starà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1878.

UMBERTO.

PEREZ.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili della provincia di Torino.*

CAPO I.

Costruzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 1. I progetti per la costruzione e la sistemazione delle strade deliberate dal Consiglio provinciale saranno formati dall'Ufficio tecnico della provincia, secondo le norme stabilite nei regolamenti in vigore pei progetti delle opere a carico dello Stato.

Nella compilazione dei progetti si avrà specialmente in mira di conciliare la buona viabilità della strada colla economia nella spesa.

Art. 2. Le strade provinciali scorrenti in pianura avranno una larghezza di metri 7 da ciglio a ciglio, e per quelle scorrenti in montagna od in collina tale larghezza potrà essere ridotta a metri 5 ed anche al limite di metri 4 quando le naturali condizioni del terreno rendessero troppo dispendiosa l'osservanza della normale larghezza.

Le strade provinciali potranno nei luoghi più alpestri della parte più montuosa della provincia essere solo mulattiere.

Nello studio dei relativi progetti l'andamento planimetrico ed altimetrico saranno stabiliti in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime, qualora la provincia ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 3. Il limite della pendenza longitudinale verrà per ciascuna strada fissato dal Consiglio provinciale nel deliberare il tracciamento generale della nuova strada, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, dell'importanza del transito probabile su quella e della rete di comunicazioni di cui la medesima è destinata a far parte.

Art. 4. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà di forma convessa, determinata da un arco di circolo avente una saetta non superiore all'1/24 della corda.

Per quelle di montagna il profilo sarà disposto, a seconda delle circostanze, od a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato.

Nelle traverse degli abitati è lasciato ai comuni di disporre il piano viabile secondo la forma che crederanno, riservata però alla Deputazione provinciale l'approvazione del relativo progetto, sentito l'Ufficio tecnico.

Art. 5. Il piano viabile resta diviso: in piano rotabile o carreggiata, ed in banchine o marciapiedi.

Per le strade aventi una larghezza di metri 7 la carreggiata sarà larga metri 4,50. Per quelle minori di metri 7 e superiori a metri 5 si assegnerà alla carreggiata una larghezza di metri 4, e finalmente per una strada di larghezza minore di metri 5 la carreggiata sarà ridotta a metri 3,50.

Art. 6. È lasciato all'Ufficio tecnico di determinare nei singoli casi, avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terrani laterali, dove corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali, perchè siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che i tratti dove i detti fossi debbano essere selciati;

c) Lo spessore della carreggiata, tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega e della importanza del traffico che può svilupparsi per la nuova strada.

Art. 7. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, o con sistema misto di muratura e di ferro.

Nelle strade di montagna ed in soli casi eccezionali sarà tollerato l'uso del legname.

Art. 8. Nelle strade di montagna dove sono permessi i cunettoni pel valico dei corsi d'acqua temporanei, dessi saranno a labbri distesi (*évasés*), selciati e costrutti in modo che, pur permettendo l rapido scolo delle acque, non rechino incomodo al passaggio dei veicoli. Allato del cunettone sarà stabilita una pedanca pel servizio dei pedoni.

Art. 9. I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti; i ponti e le altre opere di maggior importanza saranno muniti di parapetti. Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art. 10. Nelle costruzioni murali si procurerà di risparmiare, per quanto possibile, l'impiego della pietra da taglio; e così per le parti in difesa dei ponti e muri d'argine sarà impiegata soltanto la pietra lavorata alla grossa punta, limitato l'impiego di quella lavorata alla martellina alle cornici, ai cappelletti e simili.

Art. 11. La lunghezza della strada sarà indicata con cippi posti a distanza di due chilometri ed a sinistra di chi cammina nella direzione indicata dalla denominazione della strada.

All'entrata degli abitati apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune, la denominazione della strada e la distanza percorsa a partire dai due capi della stessa; ed alla diramazione di una strada provinciale da altra provinciale o nazionale si stabiliranno lapidi con modello conforme, indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 12. Nella costruzione d'una nuova strada, la proprietà stradale sarà determinata con termini di pietra.

Art. 13. Le attuali strade provinciali che non si trovano nelle

condizioni stabilite negli articoli precedenti saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

La Deputazione provinciale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alle condizioni dianzi accennate.

Art. 14. Le opere a carico della provincia vengono fatte eseguire mediante appalto, e secondo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

L'Ufficio tecnico ha la direzione e la sorveglianza dei lavori, e rilascia i certificati per pagamenti in abbuonconto.

Qualora però per ragioni di servizio non fosse conveniente di delegare all'assistenza locale dei lavori un impiegato dell'Ufficio tecnico, la Deputazione potrà incaricare una persona estranea all'Ufficio stesso.

Art. 15. La collaudazione delle opere e la liquidazione finale della relativa spesa saranno sempre fatte da persona estranea all'Ufficio tecnico.

Sezione II. — *Strade comunali e consortili.*

Art. 16. Indipendentemente dalle strade, la cui costruzione e manutenzione è dichiarata obbligatoria dall'art. 1 della legge 30 agosto 1868, alle quali provvede il regolamento 17 settembre 1870, la costruzione delle altre strade è sottoposta alle seguenti discipline.

Art. 17. Allorchè un comune dimostrasse di essere nella impossibilità di provvedere alla formazione dei progetti di costruzione o di sistemazione delle strade comunali per trovarsi in condizioni finanziarie affatto anormali, la Deputazione provinciale, sulla richiesta del comune stesso, potrà affidare lo studio di questi progetti all'Ufficio tecnico provinciale sempre quando l'andamento del servizio provinciale non abbia perciò a risentirne danno.

L'Ufficio li compirà come disimpegno d'incombenza affidatagli dalla Deputazione.

Le spese di trasferta e di soggiorno saranno regolate in base a quanto dispone l'articolo 10 del regolamento dell'Ufficio tecnico approvato dalla Deputazione in adunanza delli 23 maggio 1866.

Saranno a carico del comune le spese dei canneggiatori, il risarcimento dei danni causati ai proprietari nello eseguimento delle operazioni di campagna, e la metà delle spese di trasferta e di soggiorno degli incaricati dello studio. Tutte le altre spese saranno sopportate dalla provincia.

Art. 18. Nello studio dei progetti per la costruzione delle strade comunali si avrà specialmente di mira di ottenere la buona viabilità della strada conciliata con una severa economia, eliminando affatto ogni spesa che non sia strettamente necessaria. E qualora già esista una strada che colleghi i due punti fra cui si vuole aprirne una nuova, si dovrà anzitutto esaminare lo stato di quella e vedere se per avventura, colla riforma parziale dell'andamento planimetrico o altimetrico di alcune tratte, non si possa ottenere ridotta la vecchia strada in buone condizioni.

Di regola allo studio di una nuova strada si farà precedere l'esame per la sistemazione della esistente.

L'Ufficio tecnico provinciale, a cui in forza dell'articolo 27 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche è deferto lo esame dei progetti di strade comunali, veglierà a che le suaccennate prescrizioni siano severamente adempiute.

Art. 19. Le strade comunali o consortili si dividono in mulattiere e rotabili.

Le strade mulattiere saranno limitate ai luoghi più alpestri della parte montuosa della provincia, ed ammesse sol quando risulti dimostrato che la costruzione di una strada rotabile non sia in proporzione dei servizi che potrebbe rendere, o la cui relativa spesa superi i mezzi dei quali può disporre il comune, anche tenuto conto dei sussidi e delle agevolezze che gli sono concessi dallo Stato colla legge del 30 agosto 1868, e di quegli altri sussidi che possono essergli dalla provincia accordati, giusta quanto viene stabilito nel presente regolamento.

Le prescrizioni per quanto riguarda la costruzione delle strade mulattiere sono limitate a che, nello studio dei progetti, si avverta di stabilirne lo andamento planimetrico ed altimetrico in modo da rendere possibile di utilizzare gran parte delle medesime qualora il comune ravvisasse in seguito la ragione e trovasse i mezzi per ridurle a strade rotabili.

Art. 20. Le strade comunali e consortili scorrenti in pianura avranno una larghezza non minore di metri cinque da ciglio a ciglio; quelle in montagna od in collina potranno essere ridotte a metri quattro, ed anche al limite di metri 3,50 nei passi più difficili. In quest'ultimo caso si lascieranno a convenienti distanze i siti per lo scambio dei veicoli.

Art. 21. La pendenza longitudinale non potrà superare l'otto per cento nelle strade in pianura, il dodici nelle strade in montagna od in collina, salvo i casi speciali, per i quali sia dimostrato che adottando una pendenza superiore al detto limite si ottiene una considerevole economia nella spesa, senza soverchio disagio nel transito.

Art. 22. Il profilo trasversale delle strade in pianura sarà ad arco di circolo con saetta non superiore all'1|24 della corda. Nelle strade di collina o di montagna il profilo sarà disposto secondo le circostanze, o a colmatura come quelle in pianura, ovvero a piano inclinato verso il monte.

Art. 23. Nelle strade in pianura aventi metri cinque di larghezza da ciglio a ciglio, il piano rotabile o carreggiata sarà largo metri 4; per quelle in collina o montagna la carreggiata potrà essere ridotta ad una larghezza di metri 3, ed anche di metri 2,80.

Art. 24. Sono a determinare nei singoli casi avuto riguardo alle circostanze locali:

a) L'inclinazione delle scarpe della strada e dei terreni laterali dove dessa corre in rilevato od in trincea;

b) La forma e le dimensioni dei fossi stradali onde siano capaci di smaltire tutte le acque che possono avervi corso, non che le strade che dovranno essere selciate;

c) Lo spessore della carreggiata, tenendo conto specialmente della qualità del materiale che vi si impiega, e della importanza del traffico che si presume possa verificarsi sulla strada.

Art. 25. I ponti, gli acquedotti, i tombini, i muri di sostegno e le altre opere d'arte saranno costrutti in muratura, in ferro, in legname o con sistema misto. Però l'uso del legname nelle strade in pianura od in collina è soltanto ammesso nei casi eccezionali debitamente dimostrati.

Per le strade di montagna scorrenti nelle alte valli delle Alpi, o valicanti quelle giogaie, l'impiego del legname può essere sempre adottato.

Art. 26. È permesso di costrurre cunettoni selciati pel valico dei corsi d'acqua temporanei, purchè detti cunettoni sieno costrutti in modo da permettere il rapido scolo delle acque, senza recare incomodo al passaggio dei veicoli.

Allato al cunettone sarà sempre stabilita una pedanca per servizio dei pedoni.

Art. 27. I passi pericolosi saranno difesi da barriere o da parapetti; i ponti e le altre opere di maggior importanza saranno muniti di parapetti. Potranno i paracarri usarsi come mezzi di difesa dove le circostanze siano per consigliarlo.

Art. 28. All'entrata degli abitati apposite iscrizioni indicheranno la provincia, il circondario, il mandamento, il comune e la denominazione della strada.

Alla diramazione di una strada comunale da una nazionale, provinciale o comunale, si stabiliranno lapidi indicanti la denominazione di ciascuna strada.

Art. 29. Nella costruzione di una nuova strada, la proprietà stradale sarà determinata con termini in pietra.

Art. 30. Le attuali strade comunali che non si trovano nelle condizioni, di cui negli articoli che precedono, saranno provvisoriamente conservate nello stato attuale.

Il Consiglio comunale avviserà poi al tempo ed al modo di ridurle alle condizioni dianzi accennate.

Art. 31. Le opere a carico dei comuni saranno eseguite mediante appalto seguendo le prescrizioni della legge sulle opere pubbliche.

Le Giunte comunali provvedono alla nomina del direttore dei lavori e degli assistenti.

I pagamenti saranno fatti in base allo stato d'avanzamento dei lavori, rilasciato dal direttore.

Art. 32. L'autore del progetto, e chi ha diretto od assistito i lavori non potrà essere nominato collaudatore dell'opera.

CAPO II.

Manutenzione delle strade.

Sezione I. — *Strade provinciali.*

Art. 33. Il servizio di manutenzione delle strade provinciali è affidato all'Ufficio tecnico, sussidiato da assistenti stradali e da cantonieri.

Art. 34. La manutenzione si fa in parte mediante contratto d'appalto, ed in parte in via economica, col mezzo di cantonieri e degli operai in aiuto.

Sono appaltati: l'approvigionamento del materiale di rifornitura del suolo stradale, il trasporto del detrito, le riparazioni delle opere d'arte, la mano d'opera pei lavori ad economia e gli altri mezzi necessari alla lodevole manutenzione.

Si eseguiscono in via economica lo spandimento del materiale, lo sgombro della neve, del fango, della polvere sino ai lembi della strada, l'inaffiamento, la conservazione dei cigli, l'espurgo dei fossi, acquedotti, lo scolo della carreggiata, ed in genere tutti quei lavori che sono generalmente necessari per la conservazione della strada.

Art. 35. L'appalto della manutenzione è regolato in base alla perizia ed al capitolato formati dall'Ufficio tecnico, ed approvati dalla Deputazione provinciale.

La durata di ciascun appalto sarà di anni nove, salvo che circostanze speciali richiedano durata minore.

La scadenza dei contratti vien fissata al 30 giugno, ed il principio al primo luglio successivo.

Il pagamento delle spese di manutenzione pei lavori, provviste, e mano d'opera appaltati, si farà in due rate, di cui una nel mese di maggio in base a certificato d'abbuonconto rilasciato dall'Ufficio tecnico, e l'altro in novembre a seguito del verbale di definitiva collaudazione.

Man mano che cesseranno gli attuali appalti di manutenzione, si regoleranno alle date dianzi accennate, il principio e la scadenza dei nuovi appalti, e l'epoca dei relativi pagamenti.

Art. 36. Il salario dei cantonieri sarà pagato al fine d'ogni mese.

Il mandato complessivo dovrà, per scarico di contabilità, essere corredato dalle quietanze dei singoli cantonieri, firmate da quelli che sanno scrivere, o col segno di croce apposto alla quietanza dagli altri, unitamente alla firma di due testimoni che non siano nè cantonieri, nè cantonieri-capi.

Art. 37. A cominciare dall'anno 1871 tutte le carreggiate delle strade provinciali saranno ridotte alle larghezze prescritte dall'arcolo 5, e qualunque sia la larghezza dell'attuale strada, la larghezza della carreggiata non potrà esser maggiore di metri 4,50.

Sono eccettuate da questa disposizione, e così conservate colla larghezza di carreggiata che hanno attualmente le strade: da Torino a Moncalieri, da Torino a Rivoli, tutte le strade che si diramano da Torino per cinque chilometri dalla cinta daziaria, e tutte le strade che si diramano dalle altre città capoluogo di circondario, per tre chilometri dalla periferia dell'abitato.

Art. 38. La provvista della ghiaia e del pietrisco si farà in due epoche, cioè pei due terzi nel mese di ottobre, e per un terzo nel mese di marzo di ciascun anno.

Lo spandimento del materiale è lasciato al criterio dell'Ufficio tecnico, conchè però la quantità non ecceda in verun caso i tre quinti della provvista. Il residuo dovrà restare in cumuli lungo la strada, o nei magazzini pei bisogni giornalieri.

Lo spandimento si farà a tratte saltuarie di lunghezza non maggiore di 100 metri, e distanti pur fra loro di altri 100 metri.

Art. 39. La qualità e le dimensioni del materiale sono determinate dai capitolati d'appalto; la quantità da impiegare è lasciata al criterio dell'Ufficio tecnico, salva sempre nella Deputazione provinciale la facoltà di ordinare esperimenti allo scopo di migliorare la condizione delle strade, sia coll'impiego di materiale più appropriato, sia con altri opportuni provvedimenti.

Art. 40 Le strade dovranno essere mantenute rigorosamente sotto la sagoma prescritta dall'articolo 4.

I fossi dovranno essere espurgati almeno due volte l'anno, nel maggio e nell'ottobre.

Il fango e la polvere saranno giornalmente tolti dalla carreggiata ed accumulati oltre i lembi della stessa.

Lo sgombro della neve si farà col sussidio di giornalieri occorrenti perchè giammai il transito dei veicoli possa restare interrotto.

Lo scolo delle acque piovane dalla carreggiata ai fossi stradali sarà mantenuto con assidua cura.

Le opere d'arte saranno conservate sempre in lodevole stato, eseguendovi le riparazioni man mano che si verificano guasti.

Special cura sarà portata nella vigilanza e pronta riparazione di quelle che attraversano corsi d'acqua.

Art. 41. Ogni qualvolta l'importanza della strada lo richieda, ed in generale quando senza troppo grave spesa si possa avere l'acqua necessaria allo inaffiamento di una strada, la Deputazione potrà autorizzare la spesa occorrente per la derivazione e pel servizio d'inaffiamento, che sarà affidato ai cantonieri con operai in aiuto.

Art. 42. Il numero e l'attuale distribuzione dei cantonieri sono provvisoriamente mantenuti.

Entro l'anno dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio tecnico proporrà alla Deputazione, e, per ciascuna strada, il numero e la distribuzione di cantonieri, e cantonieri-capi, che crederà necessario per assicurare il buon servizio di manutenzione.

La Deputazione ne riferirà al Consiglio provinciale, il quale delibererà sulla pianta e sui salari del corpo dei cantonieri.

Per quelle strade che si verranno costruendo l'Ufficio farà analoga proposta.

Art. 43. La nomina dei capicantonieri e dei cantonieri è fatta dalla Deputazione provinciale, udito l'Ufficio tecnico.

Dopo la pubblicazione del presente regolamento, nessun cantoniere potrà essere nominato che non sappia leggere e scrivere, nè capocantoniere che non sia inoltre capace di stendere un rapporto.

I capicantonieri e cantonieri presteranno giuramento a mani del pretore locale. La spesa occorrente sarà sopportata dalla provincia.

Art. 44. La nomina a capocantoniere ed a cantoniere potrà essere rivocata tanto per demerito, quanto per riduzione di personale e per inabilità al servizio, e non dà diritto a pensione o ad indennità.

Art. 45. In caso di malattia di un capocantoniere ne farà le veci uno dei cantonieri più capaci da designarsi dall'Ufficio tecnico, e

nel caso di malattia di un cantoniere che si prolunghi oltre due giorni, questi dovrà farsi sostituire da un lavorante capace.

Art. 46. Tanto il capocantoniere, quanto il cantoniere, hanno la responsabilità della manutenzione e della sorveglianza del gruppo stradale o del tratto di strada che loro è affidato, del materiale e degli utensili ed attrezzi di servizio.

Hanno pure la responsabilità dell'osservanza del regolamento di polizia stradale

Art. 47. Apposito regolamento da compilarsi dall'Ufficio tecnico e che dovrà essere approvato dalla Deputazione provinciale stabilirà le norme pel disimpegno del servizio che è affidato al corpo dei cantonieri.

Art. 48. Onde rimunerare quei cantonieri-capi o cantonieri che, pur mantenendo in lodevole stato il tronco di strada che è affidato alle loro cure, avranno procurato economie sulle spese di manutenzione, risparmiando materiale d'inghiaiamento ed operai in aiuto, la provincia accorda una gratificazione sul valore del materiale e della mano d'opera così risparmiata.

Tale gratificazione sarà divisa in ragione di 3[4 al cantoniere e di 1[4 al cantoniere-capo.

La misura di questa gratificazione verrà per ogni strada stabilita al principio dell'anno dalla Deputazione provinciale, ed alla fine dell'anno accordata dalla medesima sopra rapporto e liquidazione dell'Ufficio tecnico.

Art. 49. Per venire in aiuto a quei cantonieri che o per malattia o per avanzata età si rendessero inabili al servizio; soccorrere quelli che durante il servizio fossero colpiti da malattia; assicurare un sussidio alle vedove, sarà stabilita un'Associazione di mutuo soccorso fra i cantonieri sotto la protezione della provincia che potrà sussidiarla.

Sezione II. — *Strade comunali e consortili.*

Art. 50. La conservazione in istato normale delle strade comunali è obbligatoria:

a) Per quelle che già risultano sistemate a norma delle prescrizioni di cui nel capo I, sezione II del presente regolamento;

b) Per quelle la cui costruzione o sistemazione è resa obbligatoria dalla legge 30 agosto 1868.

Art. 51. Le strade comunali non contemplate nell'articolo precedente dovranno essere mantenute in istato di sicura e sufficientemente comoda viabilità.

Art. 52. La manutenzione in istato normale delle strade sistemate dovrà aver principio coll'anno immediatamente successivo a quello in cui avrà avuto compimento la sistemazione.

Art. 53. Il servizio di manutenzione delle strade comunali è affidato a direttori stradali ed a cantonieri, coadiuvati nei casi di necessità da operai straordinari.

Art. 54. Un solo direttore sorveglia il servizio di più comuni riuniti in gruppi o distretti, secondo le norme di cui agli articoli 77 e 78. Però la gestione economica dovrà essere tenuta affatto indipendente e distinta per ciascun comune, essendo dessi soltanto associati per le spese inerenti al servizio di sorveglianza della manutenzione delle loro strade.

Art. 55. Ogni comune dovrà impiegare alla manutenzione delle strade un numero di cantonieri stabili in ragione del bisogno. I cantonieri non possono essere distolti per altri servizi, ma devono stare costantemente applicati alla manutenzione e sorveglianza delle strade.

Art. 56. Il direttore dirige e sorveglia la manutenzione delle strade, ed è responsabile dell'osservanza del presente regolamento.

A questo fine il direttore:

a) Percorre almeno una volta ogni due mesi l'intiera rete stradale che gli è affidata, eseguendo inoltre quelle altre visite alle quali può essere invitato dall'autorità municipale;

b) Prepara le perizie ed i capitolati di manutenzione delle strade;

c) Prepara i progetti ed i capitoli d'appalto per le riparazioni straordinarie e le nuove costruzioni relative alle strade;

d) Dirige i lavori che si eseguiscono; procede alla misura ed al riconoscimento del materiale per l'inghiaiamento della strada; spedisce i certificati di pagamento agli impresari; regola l'impiego degli operai in aiuto dei cantonieri; sorveglia il servizio degli uni e degli altri, e cura l'esatta osservanza del regolamento di polizia stradale;

e) Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade commessi alla sua sorveglianza, si trasporta sollecitamente sul luogo, e dà i provvedimenti d'urgenza, informandone immediatamente la Giunta municipale;

f) Riferisce alle Giunte municipali il risultato delle ispezioni bimestrali o straordinarie da lui eseguite, ed informa intorno a quanto interessa la manutenzione ed i bisogni delle strade;

g) Trasmette nel mese di maggio di ogni anno alla Deputazione provinciale un rapporto dettagliato sullo stato delle strade, e suggerisce i provvedimenti per migliorarne la condizione;

h) Adempie a tutte quelle incombenze che possono essergli affidate dalla Deputazione provinciale, relative alle strade di cui ha assunto la direzione.

Art. 57. La manutenzione comprende la fornitura del materiale di inghiaiamento ed il suo spandimento, la conservazione delle opere d'arte, la purgatura dei fossi ed acquedotti, lo sgombro della polvere, del fango e della neve, ed ogni altro lavoro che può occorrere per la conservazione della strada in istato normale.

La fornitura del materiale ed i restauri alle opere d'arte si fanno mediante contratto d'appalto, in base alla perizia ed al capitolato formati dal direttore stradale, approvati dalla Giunta municipale; tutti gli altri lavori sono eseguiti in via economica dai cantonieri con operai in aiuto.

L'appalto è obbligatorio per la fornitura del materiale e pei ristauri alle opere d'arte.

Però la Deputazione potrà autorizzare in tutto od in parte il sistema ad economia, in quei casi speciali che ne riconoscerà l'assoluta convenienza.

Art. 58. La provvista del materiale d'inghiaiamento si farà in due epoche, cioè pei due terzi nel mese d'ottobre, e per un terzo nel mese di marzo.

La quantità della provvista del materiale d'inghiaiamento e lo spandimento del medesimo sulla strada, sono lasciati al criterio del direttore, coll'avvertenza però che negli spandimenti primaverili od autunnali non si impieghi più di tre quinti della provvista, serbando i restanti due quinti in cumuli lungo la strada per gli ulteriori bisogni parziali.

Art. 59. Le strade comunali devono essere mantenute secondo la sagoma prescritta all'art. 22.

I fossi saranno espurgati almeno due volte all'anno.

Il fango e la polvere saranno tolti dalla carreggiata ed esportati fuori della strada.

Lo sgombro della neve si farà il più sollecitamente possibile.

Si provvederà continuamente a che le acque piovane possano scolare dalla carreggiata nei fossi stradali.

Le opere d'arte saranno conservate in lodevole stato, riparando sollecitamente i guasti che vi si verificassero.

Art. 60. Le disposizioni relative alle strade comunali contenute nella presente sezione sono comuni alle strade consortili in quanto vi possano essere applicabili.

CAPO III.

Sorveglianza delle strade.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 61. Il Consiglio provinciale ha l'alta sorveglianza sulle strade provinciali, comunali e consortili, e la esercita col mezzo della Deputazione provinciale.

Art. 62. La vigilanza sulle strade provinciali, comunali e consortili è raccomandata ai consiglieri provinciali, i quali trasmetteranno alla Deputazione le loro osservazioni sullo stato delle strade, sul servizio di costruzione e di manutenzione, sull'osservanza della legge e del regolamento, consigliando quei provvedimenti che crederanno più convenienti pel miglioramento del servizio stradale.

Uguale incarico è affidato ai sindaci per le strade provinciali scorrenti nel territorio del comune.

Spetterà alla Deputazione di provvedere, essendo dessa chiamata per legge a rispondere dinanzi al Consiglio provinciale.

Art. 63. Oltre alle visite a cui durante l'anno sono obbligati, l'Ufficio tecnico per il servizio delle strade provinciali, ed i direttori stradali o capi di ufficio d'arte per le strade comunali e consortili, la Deputazione potrà ordinare altre visite straordinarie, quando ne ravvisi il bisogno, o sulla istanza degli interessati con facoltà di servirsi per le medesime anche di altri periti a sua scelta.

Trattandosi di visita alle strade comunali o consortili si dovrà darne preavviso almeno tre giorni prima alle Giunte municipali od alla presidenza del Consorzio.

Dopo terminata la visita, la persona che ne è stata incaricata redige il suo rapporto, e lo trasmette alla Deputazione.

Le spese per dette visite e per ogni altra incombenza dell'Ufficio tecnico provinciale che si riferiscono alla manutenzione delle strade comunali o consortili, o di altri periti che non siano direttori stradali specialmente incaricati alla manutenzione della strada di cui si tratta, sono a carico della provincia, salvochè dalla visita sia venuto a risultare della trascurata condizione della strada, e della conseguente inosservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nel qual caso le predette spese andranno a carico del Consorzio o del comune negligente.

Art. 64. Ogni anno nel mese di luglio dovrà essere trasmesso alla Dputazione un rapporto dell'Ufficio tecnico sullo stato delle strade provinciali e su tutti i rami di servizio che le riguardano e che sono contemplati nel presente regolamento.

Questo rapporto dell'Ufficio tecnico sarà unito per allegato al sommario stampato delle materie da trattarsi dal Consiglio provinciale in sezione ordinaria.

Art. 65. Nel mese di maggio di ciascun anno i direttori delle strade comunali e consortili trasmetteranno alla Deputazione un rapporto sullo stato delle strade di cui hanno la sorveglianza facendo conoscere se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Qualora nei primi dieci giorni del giugno immediatamente successivo questi rapporti non fossero ancora pervenuti alla Deputazione, ovvero fossero stati trasmessi incompleti, dessa ne avvertirà tosto il sindaco del comune ed il presidente del Consorzio, e qualora entro il mese di giugno non si fosse ottemperato all'invito, la Deputazione ordinerà sollecitamente una visita alle strade del comune o del Consorzio.

Le spese tutte di onorari e di indennità al perito incaricato della visita, cadranno a carico del comune o del Consorzio, salvo il regresso verso il direttore stradale.

Uguale facoltà è data alla Deputazione ogniqualvolta i comuni od i Consorzi, o i loro incaricati pel servizio stradale si rifiutassero, ovvero ritardassero di fare eseguire quelle visite straordinarie, o trasmettere quelle informazioni di cui fossero stati richiesti.

Art. 66. Entro mesi tre dall'approvazione del presente regolamento, la Deputazione provinciale si farà trasmettere dall'Ufficio di Prefettura i due elenchi delle strade comunali, formati dai comuni, a mente di quanto dispongono l'art. 17 della legge 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche, e l'art. 12 della legge 30 agosto 1868, per la costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Colla scorta dei detti elenchi, l'Ufficio tecnico formerà l'elenco generale delle strade comunali, distinguendole nelle diverse categorie di cui ai precedenti articoli 50 e 51, e lo presenterà entro un mese alla Deputazione, che lo trasmetterà ai comuni per la parte che li riguarda, invitandoli a stanziare nel prossimo bilancio le somme occorrenti alla manutenzione di dette strade.

L'elenco sarà riveduto ogni triennio a cura dell'Ufficio tecnico, e la Deputazione farà uguali comunicazioni ai comuni.

Art. 67. Qualora i comuni o Consorzi non curassero la conservazione in istato normale delle strade sistemate, la Deputazione, dopo avviso infruttuoso datone alla Giunta municipale od all'Amministrazione consortile, ordinerà la formazione della perizia e del capitolato di manutenzione, e quindi farà inscrivere d'ufficio la somma risultante nel bilancio comunale.

Le spese della perizia, dei capitoli, e d'ogni altro incarico, cadono a carico del comune o del Consorzio che le ha causate.

Art. 68. La tenuta delle carte relative al servizio tecnico delle strade provinciali, e delle comunali e consortili, per quanto riguarda la sorveglianza che vi esercita la provincia, spetta all'Ufficio tecnico che ne ha perciò la responsabilità.

Art. 69. La Deputazione introdurrà nel regolamento attualmente in vigore dell'Ufficio tecnico provinciale tutte quelle disposizioni che risultano dal presente regolamento, tenendo specialmente conto della sorveglianza che il detto Ufficio deve esercitare sulle strade comunali e consortili.

Art. 70. Ogni anno la Deputazione presenta al Consiglio provinciale, nella sessione ordinaria, una relazione sullo stato delle strade provinciali, comunali e consortili, e su tutto quanto riguarda il servizio stradale.

SEZIONE II. — *Servizio di sorveglianza delle strade provinciali.*

Art. 71. Le strade provinciali sono poste sotto la immediata vigilanza dell'Ufficio tecnico, che ha perciò l'obbligo di visitarle ogni volta che ne occorre il bisogno e quando si eseguiscono lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione.

Informa tosto la Deputazione provinciale quando sia il caso di provocare qualche provvedimento.

Egli ha sotto i suoi ordini il corpo dei cantonieri le cui attribuzioni verranno stabilite dal regolamento che, a norma dell'articolo 17, sarà approvato dalla Deputazione provinciale.

Art. 72. È speciale dovere dell'Ufficio di vegliare all'esatta e rigorosa osservanza degli obblighi imposti agli appaltatori per la lodevole esecuzione dei lavori, e di informare tosto la Deputazione quando riconosca qualche frode o trascuranza.

Art. 73. Visita ogni anno nei mesi di maggio e di ottobre tutte le strade provinciali onde riconoscerne lo stato, prendere cognizione di tutti i lavori di costruzione, di adattamento o di manutenzione, ed esaminare se siano in tutto osservate le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 74. Nei casi di guasti successi o minacciati ai ponti ed alle strade provinciali, l'ingegnere-capo, o chi per esso, si trasporta sollecitamente sul luogo, dà i provvedimenti di urgenza, e ne informa immediatamente la Deputazione provinciale.

Quando i guasti sono tali da rendere o intieramente intercettato o pericoloso il passaggio, il capocantoniere della stazione in cui il guasto è successo provvede per informare l'Ufficio tecnico il più speditamente possibile.

Intanto il capocantoniere, colla sua squadra e con giornalieri in aiuto, fa eseguire i primi lavori indispensabili per stabilire un passaggio provvisorio.

Art. 75. All'oggetto di conoscere a tempo il grado d'incremento delle piene dei fiumi, torrenti, onde poter prevenire i guasti, saranno stabiliti a cura dell'Ufficio tecnico degli idrometri presso i ponti sui principali corsi d'acqua, dai quali si possa conoscere la graduale altezza delle piene. I capicantonieri terranno apposito registro, sul quale noteranno le altezze verificate da essi o dal cantoniere più vicino al ponte.

Art. 76. Nei sei anni immediatamente successivi all'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio tecnico procederà alla constatazione della proprietà di tutte le strade provinciali, apponendo i termini in contraddittorio dei proprietari confinanti, formerà il tipo ed il profilo delle singole strade, i disegni delle principali opere d'arte, ed una relazione descrittiva delle strade, il tutto sulle norme che la Deputazione provinciale sarà per stabilire.

SEZIONE III. — *Servizio di sorveglianza delle strade comunali e consortili.*

Art. 77. La sorveglianza diretta sulle strade comunali e consortili spetta alla Deputazione provinciale ed al comune o Consorzio cui la strada appartiene.

Art. 78. Il servizio di sorveglianza della manutenzione delle strade comunali e consortili è affidato all'Ufficio tecnico provinciale ed ai direttori stradali, ed è organizzato sulle basi seguenti:

a) I comuni della provincia saranno riuniti in gruppi tali da permettere che un solo tecnico possa efficacemente sopraintendere e ben condurre la manutenzione delle strade comprese nel gruppo o distretto;

b) La costituzione di questi distretti, come ogni altra proposta di variazione dei medesimi, sarà decretata dal Consiglio provinciale sulle proposte della Deputazione, sentite le osservazioni dei Consigli comunali. Le proposte della Deputazione dovranno perciò essere previamente trasmesse ai comuni interessati;

c) Ogni distretto ha un direttore stradale, nominato dalla Deputazione provinciale.

I direttori dovranno avere diploma di ingegnere o di geometra.

Durano in ufficio tre anni, e possono essere confermati, come pure, prima di tal termine, licenziati senza indennità, quando la Deputazione lo ravvisi necessario;

d) Lo stipendio del direttore sarà per una metà a carico della provincia, e per l'altra metà dei comuni componenti il distretto, in ragione dello sviluppo delle loro strade sistemate;

e) Per quei comuni che alla data dell'approvazione del presente regolamento avranno un proprio ufficio d'arte, regolarmente costituito, la quota di stipendio del direttore a loro carico sarà ridotta dei tre quarti.

Qualora in seguito altri comuni stabilissero un proprio ufficio d'arte, il Consiglio provinciale deciderà nei singoli casi se debba aver luogo la riduzione della loro quota;

f) Nei comuni che hanno proprio ufficio d'arte, le attribuzioni del direttore distrettuale sono limitate a sorvegliare che siano osservate le disposizioni delle leggi e del regolamento stradale;

g) Lo stipendio del direttore sarà fissato dalla Deputazione in occasione di ogni nomina, avuto riguardo all'importanza del servizio che gli sarà affidato, compreso in esso stipendio ogni indennità e spesa di trasferta e d'ufficio.

Lo stipendio sarà pagato dalla Cassa provinciale, salvo il rimborso dai comuni delle quote a loro carico;

h) Il direttore stradale, appena assunto in ufficio, dovrà eseguire una generale perlustrazione delle strade, e riferire alla Deputazione provinciale ed alle Giunte municipali sul loro stato e sui provvedimenti da prendere, notando i più urgenti;

i) Il direttore ha l'obbligo di adempiere tutte quelle incombenze che gli saranno affidate dalla Deputazione o dall'Ufficio tecnico, relative alle strade provinciali che si trovano nel suo distretto;

k) La Direzione generale del servizio di sorveglianza della manutenzione delle strade comunali e consortili è affidata all'Ufficio tecnico provinciale, dal quale dovranno perciò dipendere i direttori stradali.

CAPO IV.

Polizia delle strade.

Art. 79. Per la polizia delle strade provinciali, comunali e consortili s'intende applicato il regolamento di polizia stradale approvato con R. decreto delli 15 novembre 1868.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

F. PEREZ.

Per il Prefetto Presidente della Deputazione provinciale

Il Consigliere delegato: MOVIZZO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

L'agente di Cambio signor Paolo Camillo Spanna, per Reale decreto del 21 febbraio u. s., ha cessato di essere accreditato presso l'Intendenza di Finanza in Torino per le operazioni di Debito Pubblico.

Con Regio decreto del 21 febbraio ultimo vennero accettate le dimissioni dell'agente di Cambio signor Bariola Gaetano dalle funzioni di accreditato presso l'Intendenza di Finanza di Milano per le operazioni di Debito Pubblico, ed in sua vece venne chiamato ad esercitare tali funzioni l'agente di Cambio presso la Borsa di Milano signor Carlo Spinelli.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di macchine idrauliche, terniche ed agricole, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri, annessa alla R. Università di Padova.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di macchine idrauliche, terniche ed agricole, vacante nella R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri, annessa alla R. Università di Padova.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero di Pubblica Istruzione entro il giorno 17 marzo 1878.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Conviene che i lavori a stampa sieno presentati in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 18 gennaio 1878.

Il Direttore Capo di Divisione

P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento per i concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine, vacante nella R. Scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande di ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 16 del mese di marzo 1878.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Conviene che i lavori a stampa siano presentati in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 18 gennaio 1878.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 p. 0[0, cioè: n. 632045 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 500, al nome di Simonetta Giuseppe fu dottor Carlo, domiciliato in Milano — *Annotazione*: L'usufrutto della presente rendita spetta a Zucchi Anna Maria, vedova di Simonetta Carlo, sua vita naturale durante, come da dichiarazione n. 1429 del 20 giugno 1877, emessa presso questa Direzione Generale — è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Simonetta Carlo Emanuele fu dottor Carlo, e colla annotazione medesima, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 11 marzo 1878.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 140007 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 535307 della soppressa Direzione di Torino), per lire 135, al nome di Blotto Carlo, *Pietrino* Stefano e Giuseppa, nubile, del vivente Edoardo, domiciliati in Biella, minori, sotto la legale amministrazione di detto loro padre, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Blotto Carlo, *Pietrina*, Stefano e Giuseppa del vivente Edoardo, domiciliati in Biella, minori, sotto l'amministrazione di detto loro padre, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 11 marzo 1878.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 230972 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 48032 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 45, al nome di *Cuneo* Agnese Rosa fu Francesco, domiciliata in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cunco* Rosa fu Francesco, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 11 marzo 1878.

Per il Direttore Generale
FERRERO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente da Pietroburgo della *Politische Correspondenz* di Vienna dice essere oramai certo che l'areopago diplomatico si radunerà a Berlino sotto la presidenza del principe di Bismarck. " Il cancelliere tedesco, dice il corrispondente, ha troppo interesse che sia mantenuta la cordialità ed alleanza fra i tre imperi perchè non debba cercare studiosamente e trovare un terreno su cui conciliare le diverse tendenze. La campagna diplomatica deve coronare lietamente quella militare, e l'Europa tranquillata saprà grado allo Czar di una pace gloriosa congiunta all'emancipazione di parecchi milioni di cristiani. „

Le lettere da Berlino della stessa *Correspondenz* però dicono che le fatiche degli scorsi giorni ed una forte eccitazione nervosa probabilmente renderanno oneroso e forse ingrato al principe il còmpito, già per se stesso difficile, impostogli dal Congresso, il quale, se lusinga l'amor proprio germanico, da altro canto però mette sul tappeto un problema dei più ardui e spinosi, della cui soluzione ciascuno amerebbe di evitare la responsabilità. Vuolsi persino che i medici abbiano consigliato al cancelliere il ritorno al tranquillo soggiorno di Varzin, ma ciò non è confermato dai corrispondenti della *Politische Correspondenz.*

Il *Golos* di Pietroburgo dice che la Russia comparirà al Congresso col trattato di pace le cui condizioni furono già accettate dalla Turchia. " Se l'Inghilterra, prosegue il *Golos*, metterà innanzi i suoi interessi commerciali, la Russia s'appoggerà ai suoi diritti in nome del benessere delle popolazioni da lei liberate. L'Austria-Ungheria reclamerà alcune modificazioni delle condizioni di pace allegando che con ciò intende di calmare l'agitazione nel suo interno, ma

i plenipotenziari russi additeranno con orgoglio la loro nazione che circonda con unanime orgoglio il trono dello czar liberatore ed è pronta a gettarsi immediatamente sui nemici del nome russo e della potenza russa. Per queste ragioni le condizioni di pace firmate dalla Turchia non possono essere modificate nel Congresso. Le istruzioni che darà la Russia ai suoi plenipotenziari saranno brevissime. Suoneranno: " Siate penetrati dell'onore della nazione russa; non dimenticate un solo istante dei vostri fratelli caduti per la liberazione dei cristiani; abbiate fede nell'illimitata abnegazione della nazione e le minacce dei nemici non vi spaventeranno. A voi è affidato l'onore di una nazione che conta ottanta milioni, difendetelo da ogni offesa. „

I giornali austriaci recano estesi ragguagli sull'esposizione fatta dal cancelliere conte Andrassy nel motivare la domanda di credito straordinario. Il conte Andrassy si è espresso incirca nei seguenti termini:

" La valutazione della situazione politica è oggi dominata da due avvenimenti: i preliminari di pace e le prospettive del Congresso, convocato a regolare definitivamente i risultati della guerra. Il ministro non vuole entrare in una particolareggiata analisi dei preliminari di pace non ancora autenticamente notigli, cosa del resto che, prima della riunione del Congresso, sarebbe prematura e potrebbe difficoltare la riunione stessa. Essere ben naturale che, in accordi stipulati dopo una campagna, gl'interessi militari abbiano prevalso sui politici, cosa che non poteva favorire singolarmente gli interessi generali europei e quelli dei singoli Stati; e ciò tanto più che questi accordi non sono da riguardarsi come definitivi. Il ministro accenna alla mobilità della pubblica opinione, che balza da un estremo all'altro, e dice che la situazione complessiva si mostrerà al Congresso in luce meno inquieta. La Russia dichiarò ripetutamente d'aver impugnata la spada non per iscopi egoistici, ma per migliorare la sorte dei cristiani in Oriente; quanto a noi, dobbiamo chiedere una tale limitazione dei risultati della guerra, dalla quale nè i nostri, nè gl'interessi dell'Europa vengano pregiudicati, e che il risultato della pace sia bensì una soddisfacente soluzione, ma non uno sproporzionato spostamento di forze. Porre i risultati pratici della guerra in armonia con queste vedute, sarà appunto il cómpito del Congresso. Questo è un interesse non solo europeo, ma anche russo. La Russia assunse un'impresa difficile, se gli accordi patteggiati nel quartiere generale russo nella forma designata devono aver vigore per una metà della Turchia: ne sorge tosto la questione come sarà costituita l'altra metà, e a quali proporzioni possa essere ridotta la Turchia per offrire guarentigie di esistenza; in qual modo le condizioni migliorate di una parte possano essere assicurate anche per l'altra parte dei cristiani d'Oriente; in che cosa finalmente abbiano a consistere le guarentigie di esecuzione delle riforme. Queste colossali difficoltà non possono essere superate che da un concerto europeo. Apparisce affatto esclusa la possibilità che una sola potenza sciolga la questione senza o contro il consenso delle altre. Lo Stato che presumesse regolare a suo solo beneplacito tali quistioni, dovrebbe calcolare su di una coalizione di tutta l'Europa, che ora però non esiste.

" Non può essere interesse speciale della Russia quello di aver fatto sacrifizi per cose che non portino seco guarentigie di stabilità e che l'Europa rifiuterebbe di riconoscere. È autorizzata quindi la speranza che le Conferenze condurranno ad un accordo. Il governo va incontro al Congresso col cómpito di mantenere la pace, e di intervenire con tutta decisione a favore degli interessi austro-ungarici ed europei. Da altra parte però il governo di uno Stato così davvicino interessato negli avvenimenti non può fondare tutti i suoi calcoli sulla sola speranza. Noi ci siamo riservati di esercitare la nostra influenza al momento della conclusione della pace, pel quale tutte le forze della monarchia dovevano essere risparmiate. Il governo si rivolge alla rappresentanza popolare nel sentimento del proprio dovere di assicurare gli interessi dell'impero contro ogni sorpresa, e di non appoggiarsi a soli argomenti politici nel momento stesso in cui tutti gli Stati interessati si presentano quasi colle armi alla mano. Noi non chiediamo la mobilizzazione, ma la sola possibilità di procedervi in caso di necessità. Questo non è un atto di ostilità contro alcuna potenza, nè una vana dimostrazione, ma una misura di prudenza contro ogni possibile eventualità, una illustrazione pratica del cómpito ripetutamente assegnato al governo di difendere gli interessi europei d'accordo coll'Europa, gl'interessi propri colle proprie forze. Non è un voto di fiducia che il governo domanda; il credito può essere accordato ad ogni governo dal quale le Delegazioni possano attendere che nelle condizioni presenti sia in grado di assumere la guarentigia per la tutela degli interessi della monarchia. „

Nella circolare che il ministro degli esteri di Grecia ha diramato ai rappresentanti greci presso le Corti estere per giustificare la domanda del governo ellenico di essere rappresentato al Congresso, è detto tra altro:

" Il gabinetto di Atene ha richiamato le truppe greche dalla Tessaglia in seguito alla promessa che le potenze terrebbero conto degli interessi della popolazione greca della Turchia, ed il governo greco domanda ora di essere ammesso al Congresso come rappresentante di queste idee. La Grecia non nutre mire di annessione, ma i vincoli di schiatta e delle tradizioni della storia la legano alla rimanente popolazione ellenica, sparsa su tutto l'impero turco, e ne fanno l'avvocato naturale di tutta la stirpe, siccome l'unico membro indipendente dell'elemento greco. Per questa ragione la Grecia dimanda di essere ammessa al Congresso. „

Il 9 marzo alla Camera dei deputati di Spagna il ministro della guerra ha dato lettura di un progetto di legge che chiama sotto le armi 100 mila uomini come contingente del 1878.

Il signor Orovio, ministro delle finanze, diede poi lettura del bilancio.

Le entrate vi figurano per 752 milioni di *pesetas* e le spese per 760 milioni. La futura vendita dei beni dello Stato vi è conteggiata per 25 milioni. Il petrolio e gli altri olii minerali pagheranno dei dazi straordinari i quali sarebbero soppressi per le merci provenienti dalle nazioni più favorite e mantenute per quelle provenienti da nazioni che non hanno trattato colla Spagna. L'esportazione de tabacchi spagnuoli sarà autorizzata a partire dal 1º luglio prossimo. I portatori

di buoni ammortizzabili a Londra riceveranno un mezzo per cento. Il bilancio comprende quattro emissioni di *pesetas* per le ferrovie del Nord e dell'Ovest.

Il *deficit* del bilancio 1876-1877 è stato di soli 18 milioni di *pesetas* invece dei 41 milioni preventivati dal signor Barzanallana, antecessore del ministro attuale, e ciò malgrado il pagamento dei 69 milioni di *pesetas* di crediti arretrati riferibili ai bilanci ulteriori.

Le entrate pubbliche sono aumentate di 168 milioni di *pesetas* in conseguenza dello sviluppo della ricchezza pubblica e dei miglioramenti introdotti nella amministrazione.

Il valore in portafoglio è aumentato di 37 milioni dal mese di giugno in poi e permette di coprire il *deficit* del bilancio corrente senza chiedere alle Cortes alcuna risorsa straordinaria.

Nel bilancio di prima previsione sono state introdotte economie per 12 milioni e 700 mila *pesetas* relativamente alle amministrazioni centrali. Col mezzo di alcune riforme nella regìa dei tabacchi, per cui verrà permessa l'esportazione sulla base di una tariffa speciale, e colla introduzione della regìa nelle provincie basche, si otterranno da questo cespite delle entrate più considerevoli.

Una importante riforma introdotta nel bilancio produrrà, secondo che disse il ministro, degli importanti risultati a favore del pubblico credito.

Le Compagnie ferroviarie saranno sussidiate in contanti quando si farà la emissione delle obbligazioni per le strade ferrate. Un credito permanente è aperto per terminare rapidamente la ferrovia del Nord-Ovest.

Quanto al piccolo *deficit* di sette milioni di *pesetas*, esistente in bilancio, esso verrà agevolmente coperto, finchè si arrivi al pareggio collo sviluppo e l'aumento delle pubbliche entrate.

Le corrispondenze di Madrid dicono che la esposizione del bilancio fatta dal signor Orovio produsse buona impressione.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 12. — Tutte le navi da guerra inglesi che passano per Malta per recarsi in Inghilterra ricevono l'ordine di fermarvisi per fortificare la flotta.

Il *Times* ha da Vienna:

« La Russia persiste nella sua idea di sottoporre al Congresso soltanto le parti del trattato che toccano gli interessi europei. È probabile che l'Austria appoggi l'Inghilterra, la quale domandò che la Grecia sia rappresentata al Congresso. »

Il *Daily Telegraph* ha da Parigi:

« La Francia e l'Inghilterra sono decise di intervenire negli affari d'Egitto; i due governi indirizzerebbero al Kedivè vive rimostranze e offrirebbero alcuni amministratori per fare un'inchiesta sullo stato delle finanze. »

Vienna, 12. — Ai funerali dell'Arciduca Francesco Carlo assistettero la Corte, il Duca d'Aosta, altri principi, i ministri, i presidenti e molti membri dei due Parlamenti, i grandi dignitari e una grande folla.

Vienna, 12. — Nella Commissione della Delegazione ungherese il conte Andrassy, rispondendo ad una domanda riguardo alla libertà del Danubio, disse che parlerà in proposito più tardi, che la Turchia aveva potuto considerare il Danubio come una linea di difesa, ma ciò non fu accettato dall'Austria. Soggiunse esser vero che l'iniziativa riguardo al cambiamento della situazione dei piccoli Stati vassalli doveva essere presa dall'Austria. Il conte Andrassy ricordò la conchiusione del trattato di commercio colla Rumania, i passi da lui fatti riguardo al titolo del principe di Rumania, e dichiarò che non può svelare tutte le sue intenzioni. Il governo fin da principio era disposto a riconoscere l'indipendenza, ma non la neutralità della Rumania.

Il delegato Wahrmann protestò energicamente contro l'idea che nella Delegazione ungherese regni un sentimento bellicoso; disse che nessuno vuole la guerra, ma la Delegazione dichiara seriamente di accettare la guerra in caso di una necessità inevitabile.

Altri oratori parlarono nello stesso senso; alcuni dissero di non vedere un voto di fiducia nella votazione del credito.

Il conte Andrassy dichiarò che accettava la votazione del credito come fu proposto dal relatore Falk.

Infine la Delegazione accettò ad unanimità il credito di 60 milioni.

Atene, 12. — Lo Czar autorizzò la Grecia a prendere parte alla Conferenza.

Londra, 12. — *Camera dei Comuni.* — Northcote smentisce che i russi costruiscano delle trincee sul colle di Gallipoli, e dice che essi si trovano a 15 miglia da Bulair.

Peel interpellerà giovedì se convenga di inviare lord Lyons al Congresso.

Alla Camera dei Lordi, lord Stratheden annunziò che interpellerà giovedì sulle precauzioni che deve prendere l'Inghilterra prima di recarsi al Congresso.

Londra, 13. — La flotta inglese lasciò la baia di Tuzla e giunse nel golfo di Ismid.

Il *Times* e lo *Standard* hanno da Berlino:

« Il conte Andrassy informò la Commissione del bilancio della Delegazione ungherese che l'Austria non acconsentirà mai che la Bulgaria si estenda fino al Mare Egeo, nè che l'occupazione russa oltrepassi sei mesi. Il conte Andrassy dichiarò pure che se la Russia tentasse di cambiare l'equilibrio delle potenze, la mobilitazione potrebbe essere necessaria, non per occupare la Bosnia, ma per difendere gl'interessi dell'Austria. »

Il *Times* ha da Costantinopoli:

« La Porta ha deciso di spedire a Volo due corpi d'armata per combattere l'insurrezione. »

Il *Daily Telegraph* ha da Costantinopoli:

« Layard informò la Porta che a Sciumla trovansi 250,000 rifugiati che minacciano di morire di fame. La Porta rispose che era impotente a soccorrerli. »

Londra, 13. — È avvenuta una esplosione nelle miniere presso Bolton. Vi sono 40 morti.

NOTIZIE DIVERSE

— Ci scrivono da San Marino:

Nel maggior tempio di questa città, per decreto del Consiglio Reggente la Repubblica, furono celebrate solenni esequie pel Re Vittorio Emanuele II. Vi intervennero tutti i signori della Reggenza, e le altre autorità della Repubblica, il R. Console presso la medesima, i più notevoli cittadini, e molto popolo. Gli onori militari e il servizio erano fatti dalla milizia cittadina e dai gendarmi in grande uniforme. Splendido era l'addobbo del tempio, e la funebre cerimonia riuscì solenne e commovente.

Compiuto il funebre rito il generale della milizia, comm. Malpeli, pronunziò una bellissima commemorazione del Re, ricordandone le virtù ed il regno glorioso.

La necropoli di Cancello. — Da alcuni giorni, scrive il *Pungolo* di Napoli, un numero straordinario di visitatori recasi presso Cancello, nell'Agro Acerrano, per osservare la necropoli scoperta nel vasto tenimento della famiglia Spinelli.

Si recarono colà parecchi scienziati tedeschi, alcuni dei quali venuti a bella posta da Roma, ed essi, a quanto ci si afferma, confermarono completamente l'importanza della scoperta, così pel numero, come per la singolarità dei monumenti rinvenuti.

Quanto alla città cui questa necropoli appartenne, pare che non siasi potuto ancora determinarne con precisione il nome; solo si sa con certezza che appunto nell'Agro Acerrano esisteva l'antica Suessula.

Terremoto. — Leggesi nella *Provincia di Belluno*:

Lo scorso mercoledì, alle ore 10 e un quarto antimeridiane, si udì una breve ma forte scossa di terremoto sussultorio a Busche, Santa Giustina, Cesio, e in altri paesi vicini.

— L'*Indépendance Belge* scrive che il 6 marzo corrente, a Vollenhove, in Olanda, furono avvertite parecchie scosse di terremoto.

Congresso letterario internazionale. — Il Comitato della *Société des Gens de Lettres* ha deciso di convocare a Parigi, durante l'Esposizione universale, un Congresso letterario. Questo Congresso, al quale sono invitati ad intervenire gli scrittori esteri, avrà a suo scopo principale la discussione delle questioni che si riferiscono al diritto di proprietà letteraria internazionale ed al riconoscimento di questo diritto, che le Convenzioni diplomatiche furono, fino al dì d'oggi impotenti a proteggere efficacemente.

Una circolare del signor Pietro Zaccone, vicepresidente del Comitato della *Société des Gens de Lettres* annunzia che il governo francese manifesta fino da ora una gran simpatia per il Congresso progettato, e che deve porre graziosamente alla disposizione del Congresso una sala di uno degli edifizi dello Stato.

Fra breve sarà pubblicato il programma dei lavori del Congresso, che sarà inaugurato con un discorso di Vittor Hugo.

Nuova lampada elettrica. — Il *Journal Télégraphique* ci apprende che il signor Paolo Jabloschkoff, inventore della nuova lampada elettrica non si fermò nelle sue ricerche, e riuscì a perfezionare assai la sua *candela elettrica*, come egli chiama le due bacchette di carbone poste parallelamente una all'altra, e separate da un dielettrico, ed arrivò ai resultati seguenti. Usando correnti alternate, le due bacchette si consumano in modo eguale; ma, se la corrente è fornita da una pila, o da una macchina Gramme, è necessario che quella fra le due bacchette che si consuma più presto abbia una sezione maggiore. Collocando una pallottola di grafite o di piombo fra le estremità dei carboni, si possono accendere a distanza. L'arco luminoso è assai più lungo che non quello di una lampada elettrica ordinaria, lo che permette di stabilire, per mezzo di una sorgente di elettricità, parecchie fiamme.

A titolo di esperimento furono illuminati per una settimana con alcune di queste candele elettriche i vasti magazzini del Louvre a Parigi, e pare che l'esperimento sia riuscito in modo soddisfacente, poichè si annunzia che quei magazzini, durante la loro esposizione della stagione invernale, saranno illuminati con le nuove lampade elettriche Jabloschkoff.

Resistenza elettrica dei liquidi sottoposti a forti pressioni. — Leggiamo nel *Progresso*, che ponendo mente alla grandissima influenza che la pressione esercita sulle scariche elettriche attraverso il gaz, il signor Herwig si propose di studiare se un aumento della pressione alla quale un liquido è soggetto portasse con sè qualche alterazione nella sua resistenza elettrica. Volle particolarmente operare con correnti d'induzione dovute a tensioni assai forti, avendo egli stesso osservato che queste correnti attraversano i liquidi a modo di scariche elettrostatiche. Infine egli aggiunge alcune esperienze con correnti voltaiche costanti.

Il liquido su cui si voleva sperimentare era contenuto in un cilindro di vetro a grosse pareti, nel quale lo si cacciava a forza mediante una pompa di compressione. Il fondo e la parte superiore del vaso erano di ottone, e facevano l'ufficio di elettrodi.

Con quest'apparato si esaminò anzitutto l'effetto di correnti di induzione molto forti, adoperando i seguenti liquidi: tre soluzioni deboli di solfato di rame con resistenza specifica eguale rispettivamente a 38, a 33 e a 10 milioni rispetto al mercurio; tre soluzioni deboli di nitrato d'argento con resistenze specifiche rispettivamente eguali a 143, a 26 e a 5 milioni; infine acqua distillata comune con resistenza specifica eguale a 1100 milioni.

Nel caso delle soluzioni di nitrato d'argento e dell'acqua gli elettrodi vennero coperti con un grosso strato d'argento.

Per tutti questi liquidi le esperienze non hanno dato indizio di un sensibile cangiamento della resistenza elettrica, per effetto di un aumento della pressione da un'atmosfera a diciotto.

Le esperienze che vennero eseguite sopra le soluzioni di solfato di rame, con deboli correnti voltaiche, diedero lo stesso risultato. Se durante il passaggio della corrente quando l'ago del galvanometro aveva assunto deviazione costante, si esercitava la compressione, avveniva invero un aumento della deviazione, ma questo doveva attribuirsi piuttosto al debole riscaldamento avvenuto nel liquido; esso persisteva anche quando la pressione veniva rapidamente ricondotta ad un'atmosfera.

Decessi. — Il *Nord* annunzia la morte del dottore A. Donné, che fu già rettore dell'Accademia di Strasburgo, poi dell'Accademia di Montpellier, e finalmente collaboratore del *Journal des Débats*.

— L'altro ieri, scrive il *Roma* di Napoli del 12, nella grave età di 97 anni cessava di vivere il letterato Filippo Scrugli, che sotto i Borboni era stato capo della censura e direttore del *Giornale delle Due Sicilie*.

— L'11 corrente, in età di 66 anni, cessava di vivere a Napoli il maestro di musica Fortunato Rajentroph, allievo di Pietro Raimondi, che scrisse moltissime opere semiserie, fra le quali primeggia quella intitolata *L'Astuccio d'Oro*, e che compose pure della pregevole musica sacra.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 12 marzo 1878 (ore 16 50).

Dominio di venti deboli delle regioni del Nord d'Italia, superiore e centrale; maestrale forte da Ancona al Gargano; libeccio e ponente forti o freschi in Sicilia; scirocco e mezzogiorno forti e fortissimi sul canal d'Otranto. Mare grosso presso Otranto; agitato a Brindisi, presso il Gargano, al Capo Spartivento, a Porto Empedocle, a S. Teodoro, a Procida e a Portotorres. Pioggia in gran parte del sud della Penisola. Cielo nuvoloso in Sicilia e sull'alto Adriatico. Sereno altrove. Barometro stazionario o leggermente alzato in Sardegna, in Toscana e nella Comarca; abbassato da 2 a 6 mm. altrove e soprattutto nelle Puglie, nella terra d'Otranto e sul Jonio. Maestrale fortissimo in Danimarca; forte a Praga. Scirocco quasi forte e mare agitato a Lesina. Piogge a Bregenz. Stamane alle 7 il termometro segnava quindici gradi sotto zero a Pietroburgo; nel periodo decorso pioggia di varia intensità su tutto il versante Adriatico, a Napoli e nei dintorni, e in vari paesi della Sicilia. Neve per quattro ore a Camerino. Levante forte a Po di Primaro e a Rimini: è probabile che i venti aumentino di forza e agitino assai il mare lungo le nostre coste specialmente sul Mediterraneo. Dominerà il cielo annuvolato con pioggia.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 13 marzo 1878.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1878	—	—	78 67	78 62	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1878	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1878	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	85 45
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	84 90
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	84 80
Prestito Nazionale	1° ottobre 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regìa Cointeressata de'Tabacchi	1° semestre 1878	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	855 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1878	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2015 —
Banca Romana	—	1000 —	1000 —	1232 —	1228 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	441 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	668 —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° ottobre 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	415 —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	1° aprile 1867	537 50	537 50	46 —	44 —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	2° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	679 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	108 90	108 65	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 35	27 30	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 83	21 81	— —
Sconto di Banca	5 0/0	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 p. % - 1° sem. 1878: 80 85 cont., 80 77 1/2, 80 80 fine corrente.

Banca Romana 1250-40-33-32-30 contanti.

Società Romana delle Miniere di ferro 45 cont.

Il Sindaco A. PIERI.

Il Deputato di Borsa: PIANCIANI.

Osservatorio del Collegio Romano — 12 marzo 1878.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	762,7	761,8	760,3	760,5
Termomet. esterno (centigrado)	8,2	14,2	14,7	10,6
Umidità relativa...	80	55	59	75
Umidità assoluta...	6,36	6,63	7,30	7,15
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	N. 3	O. 0	O.SO. 20	O. 8
Stato del cielo.......	0. bello	1. cumuli	4. cirrc-cumuli	7. cirri

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 15,3 C. = 12,2 R. | Minimo = 7,0 C. = 5,6 R.

Pioggia in 24 ore mm. 1,5.

AVVISO

giusta l'articolo 121 *del R. decreto* 15 *novembre* 1865 *sull'ordinamento dello stato civile.*

Il signor Tommaso Comparini, domiciliato a Vinci, ha fatto istanza nello interesse proprio e in quello dei figli minorenni Giuseppa, Maria, Rosa, Giovanni, Luigi, Roberto, Stefano e Vittoria, già nati, e dei nascituri e loro discendenti, per ottenere nei modi fissati dalla legge la facoltà di aggiungere al proprio cognome Comparini quello del defunto suo suocero *Bardzky*; e quindi il medesimo signor Tommaso Comparini intima chiunque possa aver interesse per opporsi a che egli ed i suoi figli e discendenti aggiungano al proprio cognome l'altro di *Bardzky* a presentare opposizione entro quattro mesi da oggi, a forma dell'articolo 122 del suddetto decreto Reale 15 novembre 1865.

1151 TOMMASO COMPARINI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Chiavari autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico a trasferire in capo dei nominati Nicolò, Giovanni, Luigi, Innocenza vedova di Luigi Sivori, fratelli e sorella Rivara fu Gio. Battista; Giuseppina, Luigi, Gian Battista, Augusto Cuneo fu Benedetto, minori rappresentati dal loro tutore Giacomo Cuneo fu Luigi; Francesco, Felice, Eugenia *vulgo* Marina Sturla, rappresentati dal padre loro perchè minori Andrea Sturla fu Felice; Virgilio e Daniele fratelli Rivara fu Gian Battista, domiciliati a Chiavari, il certificato di rendita del Debito Pubblico, consolidato 5 per 100, d'annue lire mille, col num. 104751, in data 16 luglio 1873, intestato a Marina Rivara fu Gio. Battista, vedova di Benedetto Cuneo, deceduta, ed a pagare ai medesimi gli interessi che sono tuttora dovuti e sino alla di lei morte occorsa li 27 marzo 1877 sui quattro certificati di usufrutto in data 19 maggio 1875, dell'annua rendita pubblica di lire 225 caduno, intestati l'uno col numero 572709 a Giuseppina Cuneo fu Benedetto, il secondo col nº 572710 a Luigi Cuneo fu Benedetto, il terzo col nº 572711 a Gian Battista Cuneo fu Benedetto, il quarto col nº 572712 a Gineo Augusto fu Benedetto, e tutti vincolati di usufrutto durante sua vita naturale alla suddetta fu Marina Rivara fu Gian Battista.

Chiavari, 15 febbraio 1878.

De Andreis presidente — L. Ardizzone vicecanc.

Per estratto:

860 G. DELPINO proc.

DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino in camera di consiglio, con decreto del ventinove settembre 1877, dichiarò spettare all'Asilo infantile Scala, eretto nel comune di Bussolino con decreto 20 maggio 1875, col peso però d'usufrutto vitalizio a favore di Anna Maria Guida del fu Battista, nativa di Cisterna d'Asti e domiciliata a Bussolino, i cinque certificati consolidato 5 per 100, intestati a Giovanni Battista Scala fu Carlo, domiciliato in Bussolino (Torino), aventi i numeri neri 12815, 12816, 12817, 12818, 12819, e rossi 408115, 408116, 408117, 408118, 408119, della rendita i tre primi di lire 500, il quarto di lire 460, ed il quinto di lire 40, per averli loro legati il detto Scala, deceduto in Bussolino il 29 ottobre 1873, con suo testamento 20 giugno 1873, ricevuto Partiti;

E mandò tramutare detti certificati in un solo della rendita di lire duemila da intestarsi a favore dell'Asilo infantile Scala, del luogo di Bussolino, col pagamento dei relativi interessi in Torino, e con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Anna Maria Guida del fu Battista, nativa di Cisterna d'Asti e domiciliata in Bussolino.

Torino, 13 febbraio 1878.

731 AVV. DARBESIO LUCIANO.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA AGRICOLA IPOTECARIA

Società Anonima autorizzata coi Reali Decreti 29 luglio 1868 e 11 giugno 1870

Sede Sociale in Napoli

Strada Paolo Emilio Imbriani (già Concezione a Toledo), 32.

Gli azionisti della Banca Agricola Ipotecaria sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 28 marzo corrente anno, alle ore 11 antimeridiane, nella sede sociale sopra indicata, per discutere sulle materie fissate nel seguente

Ordine del giorno:

1º Relazione del Consiglio centrale di amministrazione sull'andamento della Società a tutto il 31 dicembre 1877.

2º Approvazione della relazione medesima.

3º Approvazione del bilancio consuntivo del 1877.

4º Ratifica di consiglieri. Rinnovamento annuale della metà de' consiglieri.

Hanno dritto ad intervenire nell'assemblea generale tutti gli azionisti che tre giorni prima dell'adunanza (giusta l'art. 78 dello statuto) presentino il *riscontro* di deposito dei rispettivi titoli di azioni, eseguito presso le Casse sociali di Napoli e di Palermo.

Napoli, 6 marzo 1878.

979 **Il Consiglio Centrale di Amministrazione.**

BANCA

DELLA PICCOLA INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

(1ª *pubblicazione*)

Li signori Paolo Antonio e Felice Piovano dichiararono avere smarrito due ricevute di azioni cinquanta per caduna state depositate presso questa Banca in occasione dell'assemblea delli 26 gennaio 1878.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che non venendo notificate a questa Banca legali opposizioni nello spazio di mesi tre dalla data del presente avviso, saranno considerate nulle le rilasciate ricevute e saranno restituite ai signori Piovano le anzidette azioni.

Torino, 7 marzo 1878.

1155 LA DIREZIONE.

AVVISO

giusta l'articolo 121 *del R. decreto* 15 *novembre* 1865 *sull'ordinamento dello stato civile.*

Il signor Giulio Cesare Ricci, domiciliato in Empoli, ha fatto istanza nell'interesse proprio e in quello dei figli minorenni Giuseppe, Maria, Angiolo e Caterina, già nati, e dei nascituri e loro discendenti, per ottenere nei modi fissati dalla legge la facoltà di aggiungere al proprio cognome Ricci quello del defunto suo suocero *Bardzky*; e quindi il medesimo sig. Cesare Ricci intima chiunque possa avere interesse per opporsi a che egli ed i suoi figli e discendenti aggiungano al proprio cognome l'altro di *Bardzky* a presentare opposizione entro quattro mesi da oggi, a forma dell'art. 122 del suddetto decreto Reale 15 novembre 1865.

1149 GIULIO CESARE RICCI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Nel giorno 15 aprile 1878, innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo, ad istanza del signor principe Emilio Altieri, in danno del fallimento della Ditta Filippo Pericoli e C.i e dello stesso Filippo Pericoli del fu Vincenzo, rappresentata dai sindaci definitivi signori avv. Giovanni Canegallo, avv. Carlo Alberti e cav. Luigi Turati:

Casa posta in Roma in piazza di Spagna, segnata ai civici numeri 32 e 33, rione IV Campo Marzio, contraddistinta al censo in mappa col n. 1160, composta di piano terreno e cinque piani superiori, con tutti i suoi annessi e concessi, usi e servitù, confinante da un lato la proprietà degli eredi Melga, dall'altro quella del signor Bellotti, al di dietro l'area che guarda la Trinità dei Monti, e davanti la piazza di Spagna, salvi, ecc., gravata dell'annua imposta erariale di lire 680 07, compresi i decimi addizionali.

L'incanto si aprirà per il prezzo di lire 40,804 20.

Roma, 9 marzo 1878.

1124 AVV. MARCELLO CASSINI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ai signori presidente e giudici del tribunale civile e correzionale di Trani.

Francesco Saverio Spezzaferri del fu Antonio, cessato notaio di Trani, avendo rassegnato la sua carica a norma di legge, domanda lo svincolo della cauzione prestata per tale cessato esercizio, consistente in una rendita di lire sessanta, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, numeri 99236 e 232176, ed in un assegno provvisorio di L. 3 75 intestato anche allo stesso supplicante.

Trani, 1º marzo 1878.

955 GAETANO DE FEO avvocato.

AVVISO

giusta l'articolo 121 *del R. decreto* 15 *novembre* 1865 *sull'ordinamento dello stato civile.*

Il signor Giuseppe Matteoli, domiciliato a Castelfranco di Sotto, ha fatto istanza nell'interesse proprio e in quello dei figli minorenni Cesare e Giovanni Matteoli, già nati, e dei nascituri e loro discendenti, per ottenere nei modi fissati dalla legge la facoltà di aggiungere al proprio cognome Matteoli quello del defunto suo suocero *Bardzky*; e quindi il medesimo signor Giuseppe Matteoli intima chiunque possa avere interesse per opporsi a che egli ed i suoi figli e discendenti aggiungano al proprio cognome l'altro di *Bardzky* a presentare opposizione entro quattro mesi da oggi, a forma dell'art. 122 del suddetto decreto Reale 15 novembre 1865.

1150 GIUSEPPE MATTEOLI.

SUNTO DI ATTO DI CITAZIONE.

Con atto in data 8 marzo 1878, ad istanza di Antonio Conti, domiciliato a Velletri presso il sottoscritto procuratore, dal quale è rappresentato in virtù di ordinanza della Commissione pel gratuito patrocinio 19 luglio 1877, furono citati i signori Vincenzo, Laura e Clelia Macioti, figli ed eredi del fu Virginio, ed i rispettivi mariti di queste ultime Uberto Giannuzzi e Ruggero Bacchetti, d'incognito domicilio, insieme ad altri citati Geraldo Macioti, assistito dal curatore avv. Augusto Caroselli, e Filomena Macioti, erede del detto Virginio, comune autore, a comparire avanti al tribunale di Velletri nella udienza di giovedì 11 aprile p. v., ed in riassunzione e prosecuzione del giudizio promosso fin dal 18 gennaio 1876, ed a seguito di sentenza emanata dal lodato tribunale li 20 ottobre successivo, sentirsi condannare al pagamento di lire cinquemilatrecentosettantacinque (5375), in restituzione di un credito creato solidalmente dal nominato Virginio Macioti e figlio Geraldo, oltre i frutti, interessi e spese, a norma di legge.

Velletri, 8 marzo 1878.

1144 P. BRACCINI proc.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile di Velletri, nel giudizio di spropriazione promosso da Tata Cesare, di Velletri, contro Minuti Domenico, Monteferri Francesco e Mammucari Vincenzo, pure di Velletri, fa noto al pubblico:

Che nell'udienza del 9 maggio 1878 avrà luogo l'incanto per la vendita del seguente fondo posto nel territorio di Velletri:

Diretto dominio di terreno vignato, di ettari 7 ed are 62, con comodi murati, in contrada Colle Papazzano e S. Agnese, coi numeri di mappa 690, 691, 692, 693, 694 sub. 1 e 2, 2585 e 2586, sez. 6ª, corrispondente, per una porzione, la 5ª parte del prodotti e la relativa quarta a favore del direttario signor Corsetti Achille. La stessa vigna in parte è coltivata dal Minuti per proprio conto, ed in parte è data a colonia, e confina colla strada, col fosso e coi beni del conte Latini-Macioti Luigi, della contessa Torlozzi-Negroni e del signor Corsetti Luigi.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di stima in lire 11,053 80, e le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 5.

Il deposito da farsi per le spese è di lire 500, oltre il decimo del prezzo a garanzia dell'offerta.

Velletri, li 5 marzo 1878.

1152 Il vicecanc. BOGGIANI.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 8 aprile 1878, innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo in grado di aumento di sesta, ad istanza del signor Roberto Rasinelli, in danno dei signori Ersilia Onofri del fu Alessandro in Granelli, coerede della fu Virginia Monti vedova Onofri, e per ogni effetto di legge il suo marito signor Ernesto Granelli, del signor Giacinto Monti del fu Tommaso, in proprio nome:

Casa posta in Roma nel rione Borgo e precisamente al vicolo d'Orfeo, marcata col nn. 1-A e 3, composta di piano terreno e tre piani superiori, 4 e 5, composta parimenti di altro piano terreno e tre piani superiori, distinta in mappa coi nn. 200 e 201, confinante col corridoio di comunicazione fra il palazzo Vaticano e la Mole Adriana, colla proprietà Ricci e via pubblica.

Vi gravita per l'esercizio 1876 l'annua imposta erariale di lire 402 19, quella comunale e provinciale di lire 320 65, e l'annuo canone di scudi 5 55 a favore di Giuseppe Guerrieri.

L'incanto si aprirà per il prezzo di lire 28,159 13, aumentato del sesto.

Roma, 9 marzo 1878.

1123 AVV. DIOTALLEVI GIUSEPPE.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 12 aprile 1878, innanzi la seconda sezione del tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo, ad istanza del signor Giorgio Melata, in danno del sig. Giuseppe Maggiorani del fu Filippo:

Utile dominio di un terreno vignato e cannetato con alberi di olivi e frutti, posto nel territorio di Ariccia, in vocabolo Pagliarozza o Ginestrato, con casale, della quantità superficiale di tavole 84, cent. 87, pari ad ettari 8, are 48 e centiare 70, a corpo e non a misura, gravato l'intiero fondo di due annui perpetui canoni, l'uno di scudi 50 e baj. 82 già a favore del Monastero delle Cappuccine di Albano, l'altro di scudi 2 e baj. 44 1/2 a favore della ecc.ma Casa Chigi, distinto nella mappa censuaria, sezione seconda di Ariccia, nn. 35 sub. 1 e 2, 36, 35, 289 e 369. Il suddetto fondo per l'utile dominio è gravato della imposta erariale di lire 13 84, oltre la sovraimposta provinciale in lire 2 91 e la comunale in lire 8 49.

L'incanto sarà aperto per il prezzo di lire 17,283 20.

Roma, 9 marzo 1878.

1125 AVV. CESARE VASELLI.

MUNICIPIO DI LIVORNO

Avviso d'Asta.

Si notifica che, a forma di analoghe deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale in data respettivamente del 24 settembre 1876 ed 8 marzo corrente, nel giorno 27 marzo detto, a ore 11 ant., avrà luogo l'incanto in questo palazzo comunale, col metodo delle offerte a lettera suggellata, per lo appalto dei

Lavori di costruzione di una nuova fabbrica ad uso della Corte di assise riunita al tribunale civile e correzionale,

ascendenti alla somma complessiva di lire 119,725 e cent. 53, e come appresso repartita nei cinque sottoindicati lotti.

Le offerte in carta bollata da lira 1, e distinte lotto per lotto, dovranno contenere il ribasso di un tanto per cento sui prezzi assegnati a ciascun lotto, e dovranno altresì contenere il *nome, cognome e il domicilio eletto in questa città dai concorrenti*, l'obbligo di osservare il capitolato di appalto, il deposito a garanzia di lire 10,500 per il primo lotto; di lire 1350 per il secondo lotto; di lire 1450 per il terzo lotto; di lire 400 per il quarto lotto; e di lire 300 per il quinto lotto. Detti depositi potranno esser fatti o in biglietti del Consorzio delle Banche nel Regno, o in cartelle del Debito Pubblico al corso di Borsa del giorno, o in cartelle dello Imprestito del comune di Livorno. Le citate offerte dovranno altresì essere corredate dei certificati d'idoneità e di moralità di data non anteriore a sei mesi, da rilasciarsi il primo da un ingegnere comunale o del Genio civile, e l'altro dall'autorità municipale.

Saranno ostensibili, a cominciare da oggi, nella segreteria comunale, la relazione e perizia con quaderno di oneri compilata dall'ingegnere capodivisione dell'uffizio di arte municipale nel dì 8 febbraio 1878.

Lo appalto è subordinato alla prova successiva del miglioramento non minore del ventesimo. Il termine per la produzione di tale miglioramento scade alle ore 11 ant. del quinto giorno, contando da quello dell'aggiudicazione, e così il giorno 1° aprile prossimo.

Le spese tutte delle inserzioni dell'avviso d'asta, di contratto, registro, bolli e quant'altro sono a carico degli aggiudicatari, al quale effetto i concorrenti dovranno depositare per il primo lotto lire 900; per il secondo lotto lire 250; per il terzo lotto lire 280; per il quarto lotto lire 100; e per il quinto lotto lire 90.

Lavori da aggiudicarsi.

Lotto 1° — Lavori di muratore e scarpellino per	L.	89,798 74
Lotto 2° — Detti di falegname per	„	11,789 70
Lotto 3° — Detti di fabbro per	„	12,635 36
Lotto 4° — Detti di stagnaio e vetraio per	„	3,148 20
Lotto 5° — Detti di verniciatore, ecc., per	„	2,353 53
Totale	L.	119,725 53

Livorno, dal Palazzo comunale, li 9 marzo 1878.

Visto — *Il Sindaco*: Dott. A. GIOVANNETTI.

1143 *Il Segretario generale*: A. MINUCCI.

(2ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Direzione Generale

AVVISO.

Il Consiglio superiore della Banca ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti, presso la sede di Genova, per il giorno 30 del corrente marzo.

La riunione sarà a mezzogiorno, nel palazzo della Banca, in via Carlo Alberto.

In tale assemblea si procederà, a termini dell'articolo 51 degli statuti, alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza di quella sede.

Hanno diritto d'intervenire all'adunanza tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero d'azioni non inferiore a quindici.

Roma, 4 marzo 1878. 1014

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE IN BERGAMO

Assemblea generale.

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione è convocata l'Assemblea generale degli azionisti in adunanza ordinaria nel giorno 30 corrente mese, all'ora una pomeridiana, presso la sede della Società in Bergamo, per deliberare sopra gli oggetti indicati nel seguente:

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio e dei revisori sul bilancio dell'esercizio sociale 1877, e relativa approvazione.

2° Nomina di cinque amministratori scadenti per anzianità.

3° Nomina dei revisori del conto 1878.

I signori azionisti che intendono intervenire all'adunanza dovranno depositare le loro azioni

In **Milano**, presso la Banca Generale,

„ **Bergamo**, presso la sede della Società,

ove verranno rilasciate le carte d'ammissione all'Assemblea e si troverà ostensibile il bilancio sociale.

Bergamo, 10 marzo 1878.

1119 L'AMMINISTRAZIONE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

AVVISO D'ASTA di primo incanto a partiti orali.

Conformemente alle disposizioni del Ministero dell'Interno, Direzione generale delle carceri, con nota 9 febbraio 1878, N. 4147-24-15-*a*, alle ore 12 meridiane del giorno 2 aprile p. v. avrà luogo in quest'ufficio di Prefettura, innanzi l'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, l'incanto per lo

Appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte in questa provincia.

Un tale appalto sarà celebrato previa l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 1870, non che sulla base del capitolato generale e speciale, superiormente approvato in data 14 settembre 1871.

La durata dell'appalto avrà principio dal giorno in cui verrà notificata al deliberatario l'approvazione del contratto a tutto il 31 dicembre 1882.

L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati nell'articolo 32 dei capitoli, e le offerte di ribasso dovranno essere fatte in ragione di un tanto per cento sulla spesa dei trasporti. — Non si potranno fare offerte di ribasso minori di centesimi 25 per cento lire.

L'asta si terrà col metodo ad estinzione di candela vergine

Gli aspiranti all'appalto dovranno prima di presentare le loro offerte produrre:

a) Un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'Autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

b) Un certificato d'idoneità dal quale risulti che sia capace per l'esequimento dell'appalto.

c) Una quietanza di Tesoreria provinciale del Regno, comprovante l'eseguito deposito provvisorio d'asta nella somma di lire 1000.

La detta quietanza sarà restituita dopo terminati gl'incanti, ad eccezione di quella spettante al deliberatario, che verrà ritenuta a mani dell'Amministrazione sino a che non sarà stipulato il contratto d'appalto.

L'aggiudicatario poi all'atto della stipulazione del contratto dovrà dare una cauzione definitiva di lire 3032 mediante deposito di danaro od in rendita del Debito Pubblico dello Stato calcolata al corso di Borsa del giorno del deposito.

L'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà versare la somma di lire 700 per anticipo delle spese presunte del contratto.

Non essendo l'aggiudicatario in grado di stipulare il contratto nel termine di giorni 20 da quello in cui il deliberamento diverrà definitivo, l'Amministrazione sarà nel diritto di procedere ad un nuovo incanto a spese e rischio del medesimo, il quale perderà la somma già depositata a garanzia dell'asta.

Il contratto non sarà esecutorio se non dopo l'approvazione del Ministero.

Si avverte che la spesa dei trasporti durante il quinquennio potrà ascendere approssimativamente a lire 60,650.

Tutte le spese di contratto, quelle di registro, bollo ed altro, inerenti al presente appalto, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sul prezzo pel quale detto appalto verrà aggiudicato è di giorni 15 dalla notificazione al pubblico del seguito deliberamento.

Caltanissetta, 7 marzo 1878.

1141 *Il Segretario delegato*: Dott. C. ABETTI.

MINISTERO DELLE FINANZE — DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

INTENDENZA DI FINANZA IN LECCE

AVVISO

per miglioria non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione.

In relazione al precedente avviso d'asta del giorno 19 febbraio 1878 per lo appalto della rivendita di generi di privativa situata in Lecce si rende noto che nel secondo incanto oggi seguito, l'appalto per un novennio della precitata rivendita venne deliberato pel prezzo offerto di annue lire 1240, e che la insinuazione di migliori offerte in aumento della preindicata somma, le quali non dovranno essere inferiori al ventesimo di essa, potrà essere fatta nell'ufficio di questa Intendenza nel termine perentorio di giorni 15, decorribile da oggi e scadente alle ore 12 meridiane del giorno 23 marzo corrente.

Dall'Intendenza delle Finanze in Lecce, li 8 marzo 1878.

1139 *L'Intendente*: G. BRACCI.

SOCIETÀ GENERALE DELLE TORBIERE ITALIANE

Gli azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 30 del corrente mese, alla sede della Società a Torino, via dell'Ospedale, 24.

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio dell'anno 1877, e approvazione del bilancio dell'anno suddetto.

2° Nomina di amministratori, secondo il disposto dell'articolo 20 dello statuto sociale.

Torino, 11 marzo 1878.

1156 *Il Direttore*: C. PATARELLI.

INTENDENZA DI FINANZA IN CAGLIARI

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di ricostruzione nella Manifattura dei tabacchi in Cagliari.

Si rende noto che nel giorno 5 aprile 1878, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio di questa Intendenza di Finanza in Cagliari, dinanzi all'Intendente, si terranno pubblici incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'appalto dei seguenti

Lavori relativi alla costruzione d'una parte del fabbricato che prospetta verso il viale Principe Umberto, nonchè per la costruzione di un magazzino e quartiere per le guardie doganali nella Manifattura dei tabacchi in Cagliari. — Prezzo d'incanto lire 48,434 56.

Per essere ammessi agli incanti i concorrenti dovranno:

1. Presentare un certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ispettore o da un ingegnere del Genio civile.

2. Depositare presso l'ufficio procedente, un'ora prima dell'apertura degli incanti, la somma di lire 2421 73, in cartelle al portatore, obbligazioni dello Stato, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo aver prestato la relativa cauzione ed essersi approvato il deliberamento.

Sono escluse dal fare offerte le persone che nell'eseguire altre imprese si sieno rese colpevoli di negligenza o di malafede tanto verso il Governo, quanto verso i privati.

Le offerte dovranno essere fatte in base a 5 lire per cento di ribasso sul montare dell'appalto, applicabili a tutti indistintamente i lavori sia di corpo che di misura; nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatto offerta di maggior ribasso.

L'esecuzione dei lavori di che trattasi dovrà essere compiuta nel termine di mesi dodici utili di lavoro, computabili dal giorno in cui verrà redatto il verbale di consegna.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di far nuova offerta in ribasso al prezzo di provvisorio deliberamento entro otto giorni da questo, che andranno a scadere il dì 13 aprile 1878, alle ore 12 meridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, o sia garantita col deposito di lire 2421 73.

In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte di ribasso il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte o alla validità dello incanto decide l'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolar devono l'esecuzione dei lavori, la perizia e tutti gli atti relativi sono visibili in Cagliari, nell'ufficio di detta Intendenza, dalle ore 10 di mattina alle 3 pom.

Cagliari, addì 7 marzo 1878.

1137 *L'Intendente*: SAMPIETRO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il Reale Decreto del 18 gennaio 1877, col quale fu dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del Cimitero pubblico del comune di Caprarola;

Visto il precedente Decreto prefettizio, in data del 19 novembre 1877, col quale, in seguito di perizia giudiziale, fu ordinato il deposito dell'indennità dovuta al signor Michele Mengarelli per la espropriazione di un terreno da destinarsi per l'uso di cui sopra;

Vista la dichiarazione provvisoria in data del 22 febbraio 1878, n. 1749, rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Roma, e comprovante l'eseguito deposito di lire 161 70 a favore del nominato signor Mengarelli;

Visto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità,

Decreta:

È pronunziata la coattiva espropriazione, ed autorizzato il Municipio di Caprarola alla immediata occupazione di parte, come dal relativo tipo, di un terreno vignato in contrada S. Marco, presso il detto comune, distinto in mappa col n. 1103/rata, confinante colla strada Romana, col terreno riducibile a Cimitero, con terreno del signor Eugenio Pagelli, e con altro dello stesso signor Michele Mengarelli, proprietario del terreno da occuparsi, a favore del quale è stata dal Municipio suddetto depositata la indennità stabilita, come risulta dalla dichiarazione provvisoria di deposito più sopra accennata.

Il presente Decreto sarà, a cura dell'espropriante, e per gli effetti degli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, registrato all'ufficio del Registro, notificato allo espropriando signor Mengarelli a forma delle citazioni entro il termine di giorni 15 dalla sua data, volturato all'ufficio del Catasto e trascritto all'ufficio delle Ipoteche, ed entro il termine di giorni 5 parimenti dalla sua data inserito per estratto nella Gazzetta per gli annunzi giudiziari, che per questa provincia è la *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, 9 marzo 1878.

1140 *Il Prefetto*: BELLA CARACCIOLO.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE della Divisione di Firenze (11a)

Avviso di deliberamento.

Si notifica che nell'incanto d'oggi è stata provvisoriamente deliberata come infra parte della provvista di grano nostrale di cui nell'avviso d'asta 27 febbraio u. s., cioè:

Da consegnarsi al Panificio militare di Firenze

Quintali	600	grano al prezzo di L.	33 47	il quintale.
Id.	600	id. id.	» 33 72	id.
Id.	1200	id. id.	» 33 89	id.
Id.	1500	id. id.	» 33 94	id.
Id.	600	id. id.	» 33 97	id.
Id.	600	id. id.	» 33 98	id.

Chiunque voglia fare un ribasso, non inferiore al ventesimo, sui prezzi suddetti, dovrà presentare la relativa offerta non più tardi del mezzogiorno del 16 corrente mese (tempo medio di Roma), trascorso qual termine non sarà più accettato alcun partito.

Insieme all'offerta dovrà essere consegnata la ricevuta di deposito della relativa cauzione in ragione di lire 750 cadun lotto di quintali 300, quale deposito dovrà esser fatto in moneta corrente o titoli del Debito Pubblico dello Stato secondo il valore di Borsa, fermi restando per tutti gli effetti i patti ed oneri stabiliti coll'avviso d'asta prementovato.

Firenze, 11 marzo 1878.

Per detta Direzione di Commissariato militare

1157 *Il Tenente Commissario*: P. ALVINO.

SOTTOPREFETTURA D'AOSTA

Avviso d'Asta.

In seguito alla deserzione dell'incanto stato indetto il giorno 26 p. p. mese di febbraio, si notifica che alle ore 10 antimeridiane di giovedì 28 marzo corrente, negli uffici di questa Sottoprefettura, avanti il signor sottoprefetto, si procederà, col metodo delle schede segrete recanti il ribasso di un tanto per cento, ad una second'asta per lo

Appalto della costruzione della strada comunale obbligatoria dal confine tra Verrès e Challand-S.-Victor e Challand-S.-Anselme, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 62,960.

Perciò gli imprenditori che vorranno concorrere a detto appalto dovranno, nell'indicato giorno ed ora, presentare a quest'ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, con avvertenza che si farà luogo a deliberamento quand'anche non si presentasse che un solo concorrente.

Restano ferme le condizioni tutte di cui nel primo avviso d'asta del primo febbraio 1878, debitamente pubblicato.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso inferiori al ventesimo è stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Tutti gli atti relativi all'appalto sono depositati presso questa Sottoprefettura, dove sono visibili in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Aosta, 7 marzo 1878.

1128 *Il Segretario*: OLIVERI.

SOTTOPREFETTURA D'AOSTA

Avviso d'Asta.

In seguito alla deserzione dell'incanto stato indetto il giorno 26 p. p. mese di febbraio, si notifica che alle ore 10 antimeridiane di giovedì 28 marzo corrente, negli uffici di questa Sottoprefettura, avanti il signor sottoprefetto, si procederà, col metodo delle schede segrete recanti il ribasso di un tanto per cento, ad una second'asta per lo

Appalto della costruzione della strada comunale obbligatoria dal confine dei comuni di Challand S.-Victor e Challand-S.-Anselme al confine di quelli di Challand-S.-Anselme e Brusson, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di lire 53,250.

Perciò gli imprenditori che vorranno concorrere a detto appalto dovranno, nell'indicato giorno ed ora, presentare a questo ufficio le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiarare, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate, con avvertenza che si farà luogo a deliberamento quand'anche non si presentasse che un solo concorrente.

Restano ferme le condizioni tutte di cui nel primo avviso d'asta del primo febbraio 1878, debitamente pubblicato.

Il termine utile per la presentazione delle offerte di ribasso inferiori al ventesimo, è stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Tutti gli atti relativi all'appalto sono depositati presso questa Sottoprefettura dove sono visibili in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Aosta, 7 marzo 1878.

1129 *Il Segretario*: OLIVERI.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

Riassunto della situazione del dì 28 del mese di febbraio 1878

1136

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 78,000,000

ATTIVO.

Voce	Dettaglio	Importo	Subtotale	Totale
Casse e riserva				L. 168,412,020 37
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 127,195,131 25	186,629,653 58	» 187,623,903 44
	id. maggiore di 3 mesi	»		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 609,771 68		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 58,823,755 65		
	Cambiali in moneta metallica	» 994,244 86	994,244 86	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 58,106,446 50
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 37,470,590 94	» 45,213,223 26
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,618,575 13	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» »	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 5,124,057 19	
Crediti *				» 317,685,545 85
Sofferenze				» 7,468,656 21
Depositi				» 717,168,435 87
Partite varie				» 15,056,764 88
			Totale	L. 1,516,734,996 38
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 1,540,726 29
*	Anticipazione al Tesoro per disposizione statutaria	L. 20,000,000 »	317,685,545 85	
	Tesoro dello Stato c/ quota sul mutuo di 50 milioni in oro	» 29,791,460 »		
	Crediti ipotecari	» 740,666 74		
	Conversione del Prestito Nazionale	» 172,818,443 89		
	Tesoro dello Stato c/ mutuo in oro a termini della Conv. 1° giugno 1875	» 44,334,975 22		
	Azionisti a saldo azioni	» 50,000,000 »		
			Totale generale	L. 1,518,275,722 67

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 200,000,000 »
Massa di rispetto	» 24,790,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 389,069,868 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 50,695,332 24
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 69,249,638 78
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 717,168,435 87
Partite varie	» 65,326,791 96
Totale	L. 1,516,300,066 85
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 1,975,655 82
Totale generale	L. 1,518,275,722 67

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 31,337,578 50
Argento	» 56,657,030 31
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 165,593 25
Biglietti consorziali	» 77,598,643 50
Riserva	L. 165,758,845 56
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 2,247,548 22
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» 405,626 59
Cassa	L. 168,412,020 37

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	1,119,566	L. 55,978,300 »
da L. 100	1,262,951	» 126,295,100 »
da L. 500	406,583	» 203,291,500 »
Somma		L. 385,564,900 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Descrizione	Numero	Importo
Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 a L. 5 32		L. 2,128 »
da L. 1000 della cessata Banca di Genova	N. 23	» 23,000 »
da L. 25	» 129,962	» 3,249,050 »
da L. 40	» 5,401	» 216,040 »
da L. 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
Totale		L. 389,069,868 »

Il rapporto fra il capitale utile alla tripla circolaz. L. 136,111,111 e la circolaz. L. 389,069,868 » è di uno a 2 85 8

Il rapporto fra la riserva L. 165,758,845 56 { la circolazione L. 389,069,868 » e gli altri debiti a vista » 50,695,332 24 } L. 439,765,200 24 è di uno a 2 65 3

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» 5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 0/0
Per le anticipazioni su sete	» 5 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Voce	Importo
Prezzo corrente delle azioni	L. 2017 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 13 46

Roma, 10 marzo 1878.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del dì otto marzo corrente, innanzi la prima sezione di questo tribunale, all'asta pubblica ed a primo esperimento, ebbe luogo la vendita dei seguenti immobili formanti un solo lotto, espropriato ad istanza della Ditta Galletti e C°, in danno del signor Bernardino Lucarelli, e cioè:

1° Canneto nel territorio di Marino, in contrada e vocabolo Strada Pietrara, numero di mappa 2201, sez. 1ª, confinante Lucarelli Antonio, Lorenzo e Religiose di Marino.

2° Vigna nel territorio stesso, contrada e vocabolo Costa Graziosa, numero di mappa 2201, sez. 1ª, confinante Onorati Onorato, Oreste ed altri, Lucarelli Lorenzo e Antonio.

3° Vigna nel territorio stesso, contrada e vocabolo suddetto, numero di mappa 2206, sez. 1ª, confinante Lucarelli Lorenzo e Antonio.

4° Canneto in detto territorio, contrada e vocabolo suddetto, numero di mappa 2208, sez. 1ª, confinante Lucarelli Lorenzo, Revalsecchi Gaetano ed Annunziata Mecozzi.

5° Canneto in detto territorio, contrada e vocabolo, numero di mappa 2210, sez. 1ª, confinante Lucarelli Antonio, Lorenzo e Pio.

6° Pascolo posto nel suddetto territorio, contrada e vocabolo, numero di mappa 2213, sez. 1ª, confinante Lucarelli Antonio e Lorenzo.

7° Canneto situato nel suddetto territorio, contrada e vocabolo, numero di mappa 2214, sez. 1ª, confinanti Lucarelli Antonio, Lorenzo e Pio.

8° Pascolo posto in detto territorio, contrada e vocabolo, numero di mappa 2316, sez. 1ª, confinante i suddetti Lucarelli e Gio. Battista Bernabei.

9° Pascolo olivato in detto territorio, contrada e vocabolo Spino Cella, numero di mappa 2239, sez. 1ª, confinante strada comunale, Ramoni Bernardino e Lucarelli Lorenzo.

10. Vigna nel territorio suddetto, contrada e vocabolo Monte Crescenzo, numero di mappa 3352, sez. 1ª, confinante Spino Cella, Spinelli Achille e Lucarelli Lorenzo.

11. Canneto nel territorio suddetto, contrada e vocabolo Frattocchie, numero di mappa 47, sez. 2ª, confinante Martella Gio. Battista, Lucarelli Lorenzo e De Marchi Gio. Battista.

12. Vigna in detto territorio, contrada e vocabolo Colle Picchioni, numero di mappa 559, sez. 2ª, confinante Lucarelli Lorenzo e Martella Giuseppe.

13. Canneto in detto territorio, in contrada e vocabolo Due Santi, sez. 2ª, numero di mappa 570, confinante strada, Lucarelli Lorenzo per due lati.

Che detti fondi costituenti, come si disse, un lotto solo, furono aggiudicati alla Ditta espropriante, rappresentata dal signor Vincenzo Galletti, per il prezzo offerto nel relativo bando di lire 1215.

Egli è perciò che ora su tale offerta può aumentarsi il sesto, con dichiarazione da farsi in questa cancelleria civile.

Il termine utile scade col dì ventitrè del corrente mese.

L'offerente deve uniformarsi al disposto dell'art. 680 P. C.

Roma, li 9 marzo 1878. — Il cancelliere Pietro Paolo Ercole.

Specifica: Carta, lire 1 20 - Diritto, lire 2 - Eccedenza, lire 1 - Marca e repertorio, lire 1 40 — Totale lire 5 60 — Quitanza n. 6620.

Per copia semplice conforme all'originale che si rilascia per uso d'inserzione.

Roma, li 11 marzo 1878.

1135 CARLO PAGNONCELLI vicecanc.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA